

Facciamo il punto

Febbraio 2023



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio 2023 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di marzo 2023 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Proroghe e novità per ammortizzatori sociali e congedo parentale

Con la Circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, l'Inps fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022) e nel Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) aventi impatto in materia di ammortizzatori sociali e di congedo parentale.

Minimali e massimali Inps 2023

L'Inps, con le Circolari n. 11 e n. 12 del 1° febbraio 2023, ha comunicato i valori e le aliquote contributive valide per l'anno 2023.

Il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato a 53,95 euro, mentre il massimale annuo è di 113.520 euro. La prima fascia di retribuzione pensionabile annua è pari a 52.190 euro, corrispondente all'importo mensilizzato di 4.349 euro. Vengono inoltre definiti tutti gli ulteriori valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Con riferimento alla Gestione Separata l'aliquota da applicare ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll è pari al 35,03%, ridotta al 33,72% per i soggetti non aventi diritto alla Dis-Coll e al 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Per i professionisti l'aliquota è fissata al 26,23%.

Il massimale di reddito è pari a 113.520 euro e il minimale per l'accredito contributivo è di 17.504 euro.

Contributi lavoratori domestici

Nella Circolare n. 13 del 2 febbraio 2023 l'Inps rende noti gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2023 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice Istat di riferimento.

Si ricorda che l'importo dei contributi è differenziato (da 1,58 euro a 2,17 euro orari) in base alla paga oraria per i lavoratori con rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali, mentre è fisso a 1,15 euro orari, di cui 0,29 euro a carico del dipendente, per i lavoratori con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali.

Anche per i lavoratori domestici è dovuto il contributo addizionale del 1,40% per i contratti a tempo determinato.

Massimali Cig e Naspi

L'Inps, con la Circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, riporta la misura in vigore dal 1° gennaio 2023 degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione Naspi, Dis-Coll, Alas, Iscro, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

L'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale è pari a 1.321,53

euro, corrisponde a 1.244,36 euro al netto della riduzione contributiva del 5,84%.

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della Naspi è di 1.352,19 euro.

Dichiarazione del fruito

Con il Messaggio n. 583 del 7 febbraio 2023, l'Inps comunica che, in relazione alle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fis e dai Fondi di solidarietà bilaterale, la dichiarazione relativa all'effettivo fruito dei periodi già autorizzati, da trasmettere in formato .csv, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba inviare, o abbia già inviato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale.

Tassi di interesse e dilazione Inps

A seguito alle decisioni di politica monetaria della Bce del 2 febbraio 2023, relative all'ex Tur, l'Inps, con la Circolare n. 17 dell'8 febbraio 2023, ha comunicato che l'interesse di dilazione è calcolato al tasso del 9% annuo, applicabile alle rateazioni presentate a decorrere dall'8 febbraio 2023.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari all'8,50% in ragione d'anno.

Nuovi codici Uniemens per congedo padre e parentali

Con il Messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, l'Inps ha creato i nuovi codici evento e i relativi codici conguaglio riferiti ai congedi parentali e di paternità, la cui disciplina è stata novellata dal D. Lgs. n. 105/2022, da utilizzare per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022.

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dai flussi Uniemens di competenza del mese di aprile 2023.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i previgenti codici e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023, l'Istituto, con successiva comunicazione, spiegherà le modalità di trasmissione dei dati per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Contributi Enasarco e massimale contributivo

Con il Messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023, l'Inps chiarisce che, ai fini dell'applicazione del massimale contributivo annuo, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data e successivamente all'entrata in vigore della legge n. 613/1966, non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

Infatti, la legge n. 613/1966, istitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Inps per gli esercenti attività commerciali, ha riconosciuto all'Enasarco la funzione di erogare prestazioni di previdenza integrativa rispetto a quanto erogato dall'Inps.

Si precisa che, qualora sussistessero periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco, sono qualificabili come anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai fini della non applicazione del massimale.

Conguaglio Anf e Fondi di solidarietà

L'Inps, con il Messaggio n. 795 del 23 febbraio 2023, ha fornito nuove istruzioni operative per l'esposizione del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fis.

Si ricorda che gli Anf sono a carico delle gestioni dei Fondi e che, dal 1° marzo 2022, gli Anf sono riconosciuti esclusivamente ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità in materia di Assegno unico e universale.

Tassi di interesse e dilazione Inail

Considerata la decisione la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023 della Bce, nella Circolare n. 5 del 6 febbraio 2023, l'Inail rende noto che, a decorrere dall'8 febbraio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è pari al 9%, mentre quello per la determinazione delle sanzioni civili è l'8,50%.

Obblighi documentali per i distacchi transazionali

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 1 del 15 febbraio 2023 fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi di conservazione documentale nell'ambito di un distacco transazionale di lavoratori nel nostro Paese.

La norma impone all'impresa distaccante l'obbligo di conservare durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, o documentazione equivalente, che dovrà essere oggetto di verifica nel corso dell'attività di vigilanza.

Considerato che alcuni Stati potrebbero non prevedere l'effettuazione di una comunicazione preventiva di assunzione, il modello A1 rilasciato dall'Autorità di sicurezza sociale dello Stato di provenienza all'impresa distaccante, può essere individuato fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Tirocini di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio

Nella Nota n. 320 del 14 febbraio 2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito all'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio formativo curricolare e/o non curricolare.

Si specifica che il cittadino straniero già presente in Italia con un titolo di soggiorno può svolgere tutte le attività di tirocinio curricolare previste dal corso di studi per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno.

Anche lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere un'attività di tirocinio non curricolare, compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso: il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e pertanto non rilevano i limiti posti al lavoro subordinato ai possessori di permesso di soggiorno studio.

Programmazione della vigilanza per il 2023

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato il documento di programmazione della vigilanza per l'anno 2023.

L'obiettivo prioritario dell'INL resta quello di orientare l'attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socio-economico, garantendo una sollecita e adeguata tutela dei diritti del lavoro e dei lavoratori, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili sotto il profilo economico-sociale.

Il contrasto al lavoro sommerso, in tutte le sue forme, sarà l'obiettivo prioritario in tutti quei settori in cui, sulla base dei dati statistici in possesso e tenuto conto di particolari situazioni territoriali e/o settori merceologici, si riscontra mediamente una maggiore presenza di lavoratori "in nero".

Si porrà attenzione anche alle esternalizzazioni di personale fittizie, illecite e fraudolente, al fenomeno del caporalato, nonché all'individuazione di forme patologiche che caratterizzano il lavoro autonomo e parasubordinato quali quelle relative, ad esempio, agli pseudo-artigiani nel settore edile, al lavoro giornalistico e in generale alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine.

Proroga regime impatriati

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 223 del 22 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'omesso versamento entro il termine del 30 giugno successivo alla conclusione del primo quinquennio agevolato del contributo del 10% o del 5% preclude

l'estensione del regime per l'ulteriore quinquennio riservata a coloro che abbiano acquistato un'unità immobiliare successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento o abbiano almeno un figlio minorenni o a carico.

Non è possibile, infatti, ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso né della remissio in bonis, non essendo riconducibile ad un adempimento formale.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Acconciatura ed Estetica - Accordo di rinnovo 10 ottobre 2022 e verbale integrativo 14 ottobre 2022

Una tantum: con la retribuzione di marzo 2023, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 10 ottobre 2022, viene erogata la terza tranche di 46,00 euro.

Calzature Aziende industriali - Ipotesi di accordo 21 giugno 2021

Elemento di garanzia retributiva: Con la retribuzione di marzo 2023 viene corrisposto l'importo di 300 euro come elemento di garanzia retributiva, onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR.

Pelli e cuoio - Aziende industriali - Ipotesi di accordo 1° marzo 2021.

Minimi tabellari

Pelli e cuoio

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Totale
6Q	16,47	2.184,13	51,64	2.235,77
6	16,47	2.184,13	---	2.184,13
5	15,04	1.977,00	---	1.977,00
4S	14,06	1.852,54	---	1.852,54
4	13,71	1.810,43	---	1.810,43
3	13,00	1.731,70	---	1.731,70
2	12,29	1.643,88	---	1.643,88
1	7,39	1.277,56	---	1.277,56

Ombrelli

Livello	Aumento	Minimo	Indennità di funzione	Totale
6 Q	16,47	2.130,80	82,63	2.213,43
6	16,47	2.130,80	---	2.130,80
5	15,04	1.910,76	---	1.910,76
4	13,71	1.773,84	---	1.773,84
3	13,00	1.685,86	---	1.685,86
2	12,29	1.599,94	---	1.599,94
1	7,39	1.251,01	---	1.251,01

TERZIARIO - Confcommercio – Protocollo straordinario 12 dicembre 2022

Una tantum: viene erogata la seconda tranches dell'una tantum spettante ai lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022.

Livelli	Importi
Q	260,42
1°	234,58
2°	202,92
3°	173,44
4°	150,00
5°	135,52
6°	121,67
7°	104,17
Op. di vendita 1	141,60
Op. di vendita 2	118,88

Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022 e alla percentuale di part time. Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu